COMITATO NAZIONALE LAVORATORI

CobaS - CodiR

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n° 20/452

Palermo, 22 maggio 2020

All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale

e, p.c.

Direttore Fondo Pensioni Sicilia

A tutti i Dirigenti Generali e Uffici Equiparati

LORO SEDI

Oggetto: considerazioni in ordine all'applicazione dell'art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020

Con nota di pari oggetto, prot. n. 20/342 del 6 aprile 2020, inviata per conoscenza anche alle SS.LL., questa O.S. ha chiesto l'avviso del Fondo Pensioni Sicilia circa il sistema di calcolo della pensione che verrà applicato a tutti coloro che sono stati, a vario titolo, contingentati e che verranno posti in pensione dal 1° gennaio 2021, in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2020 cesserà il regime transitorio di maggior favore introdotto dall'art. 52 della L.r. 9/15 che, pur con piccole modifiche, ha mantenuto vivi, per i dipendenti destinatari delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della l.r. 21/86, i criteri di calcolo della pensione previsti dall'art. 20 della L.r. 21/03.

Il Fondo Pensioni Sicilia, riscontrando la richiesta del Cobas/Codir, ha trasmesso alla scrivente O.S., con nota prot. n. 11219 del 21 aprile 2020, copia del parere prot. n. 11158 del 21 aprile 2020, reso al Comando del Corpo Forestale che aveva avanzato analoga richiesta.

Secondo le considerazioni formulate dal Fondo Pensioni, il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 6 agosto 2019 n. 14, *"disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali"*, modificando il comma 5 dell'art. 52 della l.r. 9/2015 avrebbe introdotto, per il personale in possesso dei requisiti vigenti prima della c.d legge Fornero, il diritto al pensionamento decorsi tre mesi dalla maturazione del requisito e quindi, al più tardi, entro il 31 marzo 2021.

In altri termini – secondo suddette considerazioni - l'art. 52 della l.r. 9/2015, e gli istituti in esso disciplinati, cessano di avere efficacia al 31.12.2020, nel senso che cessano di regolare oltre tale data i collocamenti in quiescenza del personale regionale. L'istituto del contingentamento, ove ancora ammissibile, non potrebbe andare oltre la data di conclusione del periodo transitorio.

Via Cilea n. 11 - 90144 Palermo - Tel. 091/6824399 - Fax 091/6834432 - mail segreteria.codir@gmail.com - Sito www.codir.it - C.F. 97158960829

Peraltro, conclude il parere, una proroga del regime transitorio oltre suddetto termine, potrebbe determinare un maggior costo a carico del bilancio regionale, con il rischio dell'insorgenza di delicati profili di responsabilità erariale.

Suddetti concetti sono stati ribaditi in una nota successiva del Fondo Pensioni Sicilia (prot. n. 13965 del 20 maggio 2020) indirizzata direttamente al Cobas/Codir in risposta ai chiarimenti richiesti.

Sulla base delle superiori considerazioni, ad avviso della scrivente O.S. è necessario oltre che indifferibile, un immediato e urgente chiarimento al fine di scongiurare che il personale contingentato, per esigenze dell'amministrazione o per propria scelta, subisca ulteriori penalizzazioni, evitando, inoltre, la disparità di trattamento configurabile tra personale della stessa amministrazione: il personale appartenente al c.d. contratto 2 che, pur contingentato, manterrebbe immutato il criterio di calcolo della pensione, e il personale appartenente al c.d. contratto 1 che vedrebbe calcolata la pensione in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

In attesa del chiarimento, si invitano le SS.LL. a volere impartire opportune direttive ai Dirigenti Generali affinché provvedano a revocare, in autotutela, i contingentamenti o comunque a limitarli alla data del 31 dicembre 2020 al fine di evitare sicuri contenziosi.

firmato in originale

Il Responsabile Regionale
Benedetto Mineo

I Segretari Generali
Dario Matranga – Marcello Minio